

TRIBUNALE DI BOLOGNA
RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012

Nell'interesse del Sig. Sabatino Petruzzello nato ad Avellino (AV) il 16/01/1966 residente a Galliera, via _____, 40015 (BO), C.F. _____, difeso e assistito dall'Avv. Emanuele Di Maso del Foro di Bologna, C.F. _____, come da mandato in calce al presente atto, presso il cui studio elegge domicilio in Bologna, Via G.L. Bernini n. 1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax _____ o all'e-mail di posta elettronica certificata _____;

Premesso che

- L'istante, in data 27/10/2021 presentava domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 dinnanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Città Metropolitana di Bologna, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse compiti e funzioni per poter usufruire della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della legge sopra citata;
- Stante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della L. 3/2012, ai sensi del quale:
- L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- l'istante non ha mai aderito, né fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione, tale da consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Inoltre, verificato che il Sig. Petruzzello si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;



- Tale squilibrio trova le sue radici nella fine della relazione con conseguente divorzio con la Sig.ra _____ e nel conseguente aumento dei costi di vita che non hanno consentito al Sig. Petruzziello di onorare il debito con la banca ai fini del pagamento delle rate del mutuo concesso dalla stessa;
- L'Organismo nominava quale Gestore della Crisi la Dott.ssa Maria Merenda al fine di predisporre la Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9.3 bis L. 3/2012 che pertanto si allega cui ci si riporta integralmente, corredata da tutta la documentazione necessaria ex art. 9.2 L. 3/2012, predisposta in data 21 giugno 2022;
- L'istante dunque, stante il parere positivo dell'OCC incaricato, **chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**, ivi riportando la ricostruzione storica ai fini di evidenziare la presenza dei requisiti necessari al fine di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio *de quo*.

1. CAUSE CHE HANNO PORTATO AL SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ISTANTE.

Il sig. Petruzziello Sabatino svolge il lavoro di agente di commercio presso la società

. Il Sig. Petruzziello convogliava a nozze con la sig.ra _____, dal cui matrimonio è nata la figlia _____.

Nel 2002 il sig. Petruzziello e la moglie hanno contratto un mutuo fondiario per l'acquisto della propria casa di importo pari ad euro 100.700,00, stipulato in data 13/05/2002 a firma del Notaio dott. Domenico Maglione di Ferrara (Rep. n. _____ – Racc. n. _____), di durata pari a n. 61 rate semestrali, di cui una di preammortamento, ammontanti a circa 2.500,00.

Successivamente, è intervenuta la separazione culminata nel divorzio tra i coniugi. Dopo la separazione, il sig. Petruzziello, impossibilitato a far fronte ad un affitto mensile, è rimasto nell'immobile in comproprietà con la moglie.

Lo stato economico-finanziario del sig. Marzuoli è iniziato a peggiorare a fine anno 2015 ed inizio 2016, tant'è che la BNL con lettera raccomandata a/r comunicava ai coniugi Petruzziello e _____ la propria posizione debitoria a quella data derivante dal mancato pagamento di rate del mutuo contratto in data 13/05/2002, per un ammontare di euro 4.038,80. In data 28/05/2019, la BNL notifica atto di precetto ai sig.ri Petruzziello e _____, e, sempre nel 2019,



è stata promossa nei loro confronti, dinanzi il Tribunale di Bologna, una procedura esecutiva immobiliare, recante R.G.E. n. _____, avente ad oggetto l'immobile di proprietà di entrambi e sito in Galliera alla Via _____. In data 22/01/2022, in sede di asta senza incanto, il suddetto immobile è stato aggiudicato al prezzo di euro 108.000,00.

Alla luce di suddetti fatti, appare evidente che la situazione da sovraindebitamento non è pertanto riconducibile a qualsivoglia comportamento imprudente messo in atto dal Sig. Petruzziello; è piuttosto riconducibile al perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte che ha travolto l'istante dopo la separazione e il susseguente divorzio, dovendo affrontare da solo i costi per il suo mantenimento e di vita, non riuscendo, peraltro, nemmeno a contribuire con costanza al mantenimento della figlia.

2. SITUAZIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE, DEBITORIA DELL'ISTANTE

Per quanto riguarda la situazione reddituale, il Sig. Petruzziello lavora in qualità di agente di commercio presso _____, percependo un reddito da lavoro autonomo annuo netto calcolato su n. 12 mensilità, come illustrato dettagliatamente nella Relazione del gestore di cui alle pagg. 18 e 19 del documento, ove risulta che il Debitore non riesce a far fronte nemmeno alle proprie spese di sostentamento e spesso, come dichiarato nella domanda, fa ricorso a prestiti dai propri familiari.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale:

- Come già anticipato, è stato venduto all'asta per € 108.000,00 il complesso immobiliare ad uso residenziale sito in Comune di Galliera (BO), _____, Via _____, oggetto di esecuzione immobiliare R.G. ESEC. _____ di cui era co-proprietario insieme alla sua ex coniuge;
- proprietario di un'automobile targata _____;
- titolare di prepagata personale _____ PostePay Evolution con saldo pari a €. 577,00 al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la situazione debitoria:

Il Gestore ha effettuato i riscontri necessari sulle poste dichiarate dal debitore ed ha rielaborato l'elenco, come segue.



- € 91.107,55 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per mutuo ipotecario concesso in data 13/05/2002 per originari euro 100.700,00. Tale debito è cointestato con la sig.ra ;
- € 18.121,66 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti vari iscritti a ruolo;
- € 894,07 nei confronti del Comune di Bologna Area Risorse Finanziarie per sanzioni della Codice della Strada;
- € 106,00 nei confronti del Comune di Poggio Renatico per il mancato pagamento della Tassa Rifiuti anno 2014;
- € 706,00 nei confronti del Comune di Galliera per il mancato pagamento della TARI anni 2017-2018-2019-2020-2021;
- € 1.177,79 nei confronti della Europa Factor S.p.A., credito originariamente di Eni Gas e Luce S.p.A.;
- € 338,29 nei confronti della Europa Factor S.p.A., credito originariamente di Vodafone Italia S.p.A.;
- € 710,80 nei confronti Optima Italia S.p.A., per fatture insolite;
- € 1.141,27 nei confronti del Comune di Ferrara per violazione del codice della strada;
- € 3.358,51 nei confronti di TTI Italia S.r.l. per finanziamento personale n. concesso dalla Cassa di Risparmio di Cento.

Il debito complessivo rideterminato dal gestore ammonta ad **euro 117.661,94.**

3. SPESE PERSONALI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE.

Per quanto riguarda le spese necessarie al soddisfacimento dei propri bisogni, lo scrivente professionista tiene a specificare che il Sig. Petruzziello non riesce con il suo unico reddito percepito a garantirsi un completo appagamento delle sue esigenze, come ad esempio pagare le utenze domestiche mensili (così come risulta dai debiti) né, come già preannunciato, far fronte al mantenimento della figlia in quanto l'elenco delle spese occorrenti al sostentamento del nucleo familiare ed ammontanti in totale ad euro 10.882,00 annui, a cui bisogna aggiungere una ulteriore spesa di euro 6.000,00 annui derivante dall'affitto di un appartamento a seguito del rilascio dell'attuale abitazione, come esplicitamente espresse nella domanda proposta all'OCC e che ivi si allega.



Ordunque, sulla base di quanto suesposto, emerge che nel valutare le ragioni che hanno determinato l'incapacità del Debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo riguarda le spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali del debitore, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Pertanto, sussistono le condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss della Legge n. 3/2012, come dalle Conclusioni elaborate dal Gestore all'interno della Relazione predisposta.

Tanto esposto, il Sig. Petruzzello Sabatino, *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito:

In via preliminare: ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c L. 3/2012, per i motivi di cui sopra, la sospensione *inaudita altera parte* delle azioni esecutive in ragione dell'esposizione debitoria acclarata, "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo", a pena di nullità delle azioni iniziate o proseguite;

Nel merito:

- accertare e ritenere sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e per gli effetti ammettere l'istante alla procedura con omologa del piano di liquidazione del patrimonio predisposto ed allegato;
- stante la vendita già avvenuta del del compendio immobiliare di cui alla procedua r.g.e.
, dichiarare che la somma incamerata sia suddivisa rispettando la *par condicio creditorum* e che pertanto, il debitore, ai fini della soddisfazione dei propri debiti, destini unicamente le risorse monetarie derivanti da tale suddivisione relativo al ricavato ottenuto dalla vendita effettuata dell'unico immobile di proprietà, con conseguente esdebitazione dei debiti restanti;
- fissare udienza entro 60 giorni dalla presente proposta.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Si allegano:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Domanda di sovraindebitamento;



- 3) Relazione particolareggiata del Gestore della crisi;
- 4) Dichiarazione sostitutiva certificato di residenza;
- 5) Dichiarazione dei redditi;
- 6) F24 comprovante nucleo familiare;
- 7) Estratti conto;
- 8) Documenti medici Sig. Petruzziello comprovanti difficoltà fisiche;
- 9) Esposizioni debitorie da cui si evincono anche spese per sostentamento.

Bologna, 29 giugno 2022

Avv. Emanuele Di Maso

